DECISIONE N. 2872/82/CECA DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1982

relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

considerando che la Comunità ha concluso con gli Stati Uniti d'America un accordo [1] (detto qui di seguito « l'accordo ») a norma del quale viene posto fine a talune procedure antidumping, antisovvenzioni ed altre, e vengono limitate ad un certo livello, per un determinato periodo, le esportazioni di taluni prodotti siderurgici originari della Comunità verso gli Stati Uniti ; che in applicazione di detto accordo è inoltre necessario instaurare nella Comunità restrizioni allo smercio dei prodotti siderurgici in questione sul mercato degli Stati Uniti ;

considerando che la presente decisione non pregiudica la competenza degli Stati membri in materia di politica commerciale di cui all'articolo 71 del trattato ;

considerando che, conformemente all'accordo, le restrizioni all'esportazione riguardano prodotti siderurgici originari della Comunità ; che l'origine di questi prodotti è determinata conformemente alla legislazione comunitaria applicabile, vale a dire il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1318/71 [3] ;

considerando che esigenze pratiche di gestione inducono a ripartire tra gli Stati membri i quantitativi ai quali la Comunità ha convenuto di limitare le esportazioni ; che a tal fine è necessario definire un criterio di ripartizione ; che spetta poi agli Stati membri ripartire fra le imprese i quantitativi loro assegnati applicando criteri obiettivi ;

considerando che un impiego delle limitazioni comunitarie basato su una ripartizione tra gli Stati membri eseguita con queste modalità pare tale da rispettare il carattere comunitario delle limitazioni stesse, tenuto conto anche della costituzione di una riserva comunitaria ;

considerando che una riserva comunitaria consente di correggere taluni effetti dovuti alle modalità di ripartizione adottate e di garantire un'utilizzazione ottimale delle possibilità di esportazione ;

considerando che le possibilità totali d'esportazione offerte dall'accordo devono essere ripartite tra gli Stati membri in base alle correnti commerciali tradizionali, tenendo conto delle eventuali ripercussioni delle misure americane sull'importazione di prodotti siderurgici in provenienza dai vari Stati membri ;

considerando che, come previsto nell'accordo, è opportuno prendere le misure per evitare concentrazioni anormali delle esportazioni nel tempo ;

considerando che la politica siderurgica perseguita dalla Comunità mira in particolare a consentire all'industria comunitaria del settore di adeguarsi alle condizioni della concorrenza internazionale ; che, tenuto conto della interdipendenza tra l'impegno di ristrutturazione dell'industria e le esigenze alle quali risponde l'accordo nonché della limitazione dell'accordo ai prodotti di origine comunitaria, è necessario prevedere che le licenze di esportazione rilasciate alle imprese indicheranno l'impresa produttrice d'acciaio nella Comunità, stabilita nello Stato membro emittente cui è stata attribuita l'assegnazione sulla quale la licenza è concessa ;

considerando che, per tener conto degli interessi delle imprese di distribuzione, deve essere possibile trasferire queste licenze non soltanto tra le imprese siderurgiche ma anche da imprese siderurgiche ad imprese di distribuzione, specie nel caso in cui le imprese siderurgiche decidano di vendere i loro prodotti a siffatte imprese di distribuzione ;

considerando che pare necessario ed attualmente sufficiente che gli Stati membri garantiscano il rispetto delle varie disposizioni del regime così stabilito con l'applicazione delle diverse sanzioni fissate dalle loro legislazioni ;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è necessario stabilire una procedura che

---

[1] Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.
[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 139 del 25. 6. 1971, pag. 6.

istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato ; che è opportuno istituire a tal fine un comitato dell'accordo, previa consultazione del comitato consultivo e parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Sono imposte restrizioni comunitarie per il periodo dal 1° novembre 1982 al 31 dicembre 1983 (detto qui di seguito « periodo iniziale ») nonché per gli anni 1984 e 1985 alle esportazioni dalla Comunità verso gli Stati Uniti d'America (detti qui di seguito « Stati Uniti ») dei prodotti siderurgici originari della Comunità indicati e descritti nell'allegato I, effettuate dopo il 1° novembre 1982.

Per « Stati Uniti » s'intende nel presente regolamento il territorio doganale degli Stati Uniti e le zone franche americane di cui all'allegato II.

2. L'origine dei prodotti oggetto del presente regolamento è determinata conformemente alle norme in vigore nella Comunità.

Articolo 2

1. La Commissione calcola i massimali comunitari di esportazione per categoria di prodotto per il periodo iniziale nonché per gli anni 1984 e 1985, applicando i seguenti coefficienti al consumo apparente degli Stati Uniti a norma dell'articolo 5 dell'accordo :

Categorie di prodotti	*Coefficiente*
1. Lamiere e nastri laminati a caldo	6,81 %
2. Lamiere laminate a freddo	5,11 %
3. Lamiere grosse	5,36 %
4. Profilati	9,91 %
5. Vergella	4,29 %
6. Barre laminate a caldo	2,38 %
7. Lamiere rivestite	3,27 %
8. Bande stagnate	2,20 %
9. Rotaie	8,90 %
10. Palancole	21,85 %

2. I massimali comunitari di esportazione calcolati al paragrafo 1 sono rettificati dalla Commissione in funzione delle variazioni del suddetto consumo apparente degli Stati Uniti.

3. Questi massimali possono essere modificati dalla Commissione previa consultazione del comitato dell'accordo,

— al fine di utilizzazioni anticipate o di riporti di licenze,

— per consentire trasferimenti tra categorie di prodotti,

— per supplementi di quote in caso di penuria,

— per tener conto di eventuali scarti nei mesi di agosto, di settembre e di ottobre 1982 rispetto alla struttura stagionale degli scambi,

alle condizioni stabilite dall'accordo.

Articolo 3

1. La Commissione ripartisce conformemente all'allegato III i massimali quantitativi di esportazione della Comunità fissati e calcolati secondo il metodo definito all'articolo 2 per il periodo iniziale e per gli anni 1984 e 1985.

2. La Commissione consulta periodicamente il comitato dell'accordo sulla situazione relativa alla concessione delle licenze e sulle misure da prendere per garantire l'utilizzazione ottimale del massimale complessivo.

Articolo 4

Gli Stati membri trasferiscono ad una riserva comunitaria, entro l'ottavo giorno del terzo mese di ogni trimestre, la frazione della loro assegnazione per la quale non sono state rilasciate licenze. Questa riserva comunitaria è assegnata dalla Commissione, previa consultazione del comitato dell'accordo, ad uno o più Stati membri qualora l'utilizzazione ottimale dei massimali quantitativi di esportazione od eventuali problemi di gestione del sistema richiedessero un adeguamento della ripartizione.

La Commissione può stabilire le condizioni tecniche alle quali è subordinato il rilascio delle licenze da parte degli Stati membri a titolo di una siffatta assegnazione supplementare.

Articolo 5

1. Nel periodo dal 1° novembre 1982 al 31 dicembre 1985, le esportazioni comunitarie di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione, all'ufficio doganale competente nella Comunità, di una licenza di esporta-

zione che sarà rilasciata dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro nei limiti dell'assegnazione concessagli conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 e, se del caso, dell'articolo 4, nonché di un certificato di esportazione.

Gli Stati membri fissano per ciascun trimestre i tonnellaggi per i quali essi prevedono di rilasciare licenze per ciascuna categoria di prodotti ; essi ne informano la Commissione entro i primi quindici giorni del trimestre in questione. In questo contesto essi vigilano affinché il rilascio delle licenze di esportazioni per ciascun trimestre garantisca un sufficiente scaglionamento delle esportazioni sull'intero anno, tenuto conto delle variazioni stagionali proprie del commercio di ciascuna categoria di prodotto. Salvo nel caso di autorizzazione della Commissione, gli Stati membri si astengono dal rilasciare per due trimestri consecutivi licenze per quantitativi superiori al 55 % delle assegnazioni loro concesse per il periodo iniziale ed al 65 % delle loro assegnazioni per il 1984 e per il 1985.

Fatto salvo il secondo comma, gli Stati membri possono rilasciare nuove licenze rispettivamente nel corso del periodo iniziale, del 1984 e del 1985 a titolo dell'aliquota non utilizzata delle licenze rilasciate e restituite alle loro autorità competenti nel corso del periodo iniziale nel 1984 o nel 1985.

2. Le licenze sono rilasciate secondo i criteri seguenti :

— il rispetto delle prescrizioni della presente decisione, in particolare di quelle relative al contingente assegnato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 3 ;

— il rispetto delle correnti tradizionali d'esportazione delle imprese durante il periodo 1977—1981, tenendo conto dei criteri di riduzione fissati dalla presente decisione ;

— il rispetto delle correnti d'esportazione verso gli Stati Uniti nel loro scaglionamento tradizionale sull'anno,

— l'utilizzazione e la gestione ottimali delle possibilità d'esportazione offerte dalla presente decisione ;

— il rispetto delle possibilità offerte dall'articolo 4 della presente decisione ;

— l'utilizzazione ottimale delle eventuali nuove possibilità che possono essere offerte dalla presente decisione.

Ogni licenza indica l'impresa che produce acciaio nella Comunità, stabilita sul territorio dello Stato membro emittente cui è stata attribuita l'assegnazione sulla quale la licenza è concessa.

3. I trasferimenti di licenze di esportazione tra imprese siderurgiche o da imprese siderurgiche ad imprese di distribuzione sono autorizzate purché si riferiscano alla stessa categoria di prodotti e siano state notificate preventivamente alle autorità dello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa che trasferisce la licenza.

Siffatti trasferimenti possono essere eseguiti tra imprese stabilite in Stati membri differenti.

4. Le licenze rilasciate in uno Stato membro della Comunità sono valide nell'intera Comunità.

5. Gli Stati membri vigilano affinché qualsiasi esportazione senza presentazione della licenza di cui al presente articolo e qualsiasi infrazione alle altre disposizioni relative diano adito a sanzioni adeguate. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione, alle date che quest'ultima fisserà su tutte le infrazioni alle norme suddette e su tutte le sanzioni applicate in conseguenza.

6. La Commissione può fissare le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 nonché i dati che devono esserle forniti sulle licenze e sulle esportazioni in questione.

Articolo 6

1. Gli Stati membri imputano i quantitativi indicati sulle licenze che essi rilasciano alle loro assegnazioni a norma dell'articolo 3 e, se del caso, dell'articolo 4, anche nel caso di un successivo trasferimento di una licenza ad un'impresa di un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri registrano le esportazioni dei prodotti di cui alla presente decisione. I prodotti in questione sono ritenuti esportati alla data in cui l'ufficio doganale dello Stato membro di esportazione accoglie la dichiarazione di esportazione od il documento di cui all'articolo 18 della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, per l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie [1].

3. Il grado di utilizzazione dell'assegnazione di ciascuno Stato membro è calcolato sulla base delle licenze rilasciate conformemente all'articolo 5.

Articolo 7

1. Le esportazioni negli Stati Uniti dei prodotti destinati ad essere riesportati da questo paese senza subire trasformazioni, per lo meno sostanziali, sono imputate all'assegnazione dello Stato membro in cui è stata rilasciata la licenza. Su presentazione, alle autorità di detto

[1] GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.

Stato membro, della prova di queste riesportazioni dagli Stati Uniti, l'assegnazione dello stesso Stato membro sarà aumentata di un volume corrispondente per il periodo in cui la prova è stata presentata.

2. La Commissione può fissare le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile con decorrenza dal 1° novembre 1982.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti

Designazione delle merci	Codice Nimexe	Codice della tariffa USA
Lamiere e nastri laminati a caldo in acciaio al carbonio	73.08-03 73.08-05 73.08-07 73.08-21 73.08-25 73.08-29 73.08-41 73.08-45 73.08-49 73.12-19 73.13-21 73.13-23 73.13-26 73.13-32 73.13-34 73.13-36 73.62-10 73.64-20 73.65-23 73.65-25	607.66-10 607.67-00 607.83-42 608.19-20 608.21-30 608.23-20
Lamiere e nastri laminati a caldo in acciaio legato	73.72-19 73.74-29 73.75-34 73.75-39 73.75-44 73.75-49	607.81-00 608.38-20 (1) 608.55-20 (1) 608.67-20 (1)
Lamiere laminate a freddo in acciaio al carbonio	73.13-43 73.13-45 73.13-47 73.13-49 73.13-50 73.65-55	607.83-20 607.83-44
Lamiere laminate a freddo in acciaio legato	73.75-64 73.75-69	607.93-20
Lamiere in acciaio al carbonio	73.09-00 73.13-17 73.13-19 73.13-78 73.13-79 73.62-30 73.64-72 73.65-21	607.66-15 (2) 607.94-00 608.07-10 608.11-00
Lamiere in acciaio legato	73.72-39 73.75-24 73.75-29	607.78-00 (2) 607.91-00 608.14-20

(1) Comprese se laminate a caldo («hot rolled»)

(2) Ad esclusione dei prodotti semilavorati di spessore superiore a 6" ottenuti per laminazione in un laminatoio per bramme (slabbing)

Designazione delle merci	Codice Nimexe	Codice della tariffa USA
Lamiere rivestite (zincate e altri) in acciaio al carbonio	73.12-71 (1) 73.13-67 73.13-68 73.13-72 73.13-88 73.65-70	608.07-30 608.13-00
Lamiere rivestite in acciaio legato e lamiere piombate	73.13-74 73.74-72 (1) 73.75-79	608.01-00 608.14-40
Latta (ad esclusione della banda nera)	73.12-51 (1) 73.13-64 73.13-65	607.96-00 607.97-00 607.99-00
Profilati e putrelle in acciaio al carbonio	73.11-12 73.11-14 73.11-16 73.11-19 73.63-29 (2)	609.80-05 609.80-15 609.80-35 609.80-41 609.80-45
Profilati e putrelle in acciaio legato	73.73-34 (2) 73.73-35 (2) 73.73-36 (2) 73.73-39 (2)	609.82-00
Vergella	73.10-11 73.10-16 (3) 73.63-21 73.63-29 (3) 73.73-25 (4) 73.73-35 (3) (4)	607.14-00 607.17-00 607.22-00 607.23-00
Barre laminate a caldo in acciaio al carbonio	73.10-16 (5) 73.10-42 (6) 73.63-29 (7) 73.63-72 (6) 73.73-35 (4) (5)	606.83-10 606.83-30 606.83-50
Barre laminate a caldo in acciaio legato	73.73-34 (8) 73.73-35 (9) 73.73-36 (8) 73.73-39 (8) 73.73-72 (6)	606.97-00
Rotaie in acciaio al carbonio e in acciaio legato	73.16-14 73.16-16 73.16-17 73.16-20	610.20-10 610.20-20 610.21-00
Palancole in acciaio al carbonio e in acciaio legato	73.11-50	609.96-00 609.98-00

(1) Comprese se di larghezza superiore à 12" .
(2) Compresi se «structural shapes».
(3) Comprese soltanto se «coiled bar» di diametro compreso tra 13 e 18,8 mm.
(4) Comprese soltanto se il tenore di piombo o zolfo è pari o inferiore a 0,35 %.
(5) Escluse le «coiled bar» di diametro compreso tra 13 e 18,8 mm.
(6) Escluse se rivestite (coated, plated or clad).
(7) Comprese se laminate a caldo ad esclusione delle «coiled bar» di diametro compreso tra 13 e 18,8 mm.
(8) Comprese se laminate a caldo (hot rolled bar).
(9) Comprese se laminate a caldo (hot rolled bar) e con un tenore di piombo o zolfo pari o superiore a 0,35 %.

ALLEGATO II

Territorio doganale degli Stati Uniti e zone di commercio estero degli Stati Uniti

Il territorio doganale degli Stati Uniti d'America comprende gli Stati, il distretto di Columbia e Porto Rico.

Le zone di commercio estero degli Stati Uniti sono così definite :

Si tratta di una zona isolata, recintata e vigilata, gestita come servizio pubblico, in un porto d'entrata o nelle vicinanze di un tale porto, fornita delle attrezzature per il carico, lo scarico, il maneggiamento, il magazzinaggio, la manipolazione, la lavorazione e l'esposizione di beni e per la rispedizione dei beni per via terrestre, d'acqua o aerea. Qualsiasi merce straniera e nazionale, fatta eccezione per quelle legalmente vietate e di quelle per le quali il Board può ordinare l'esclusione in quanto dannose per l'interesse, la sanità o la sicurezza pubblici, è ammessa in una tale zona senza essere soggetta alle norme doganali degli Stati Uniti che disciplinano l'importazione di beni e il pagamento di dazi doganali su questa. Le merci ammesse in una zona possono essere immagazzinate, esposte, lavorate, miscelate o manipolate in qualsiasi maniera, salve le eccezioni previste nell'atto ed in altre leggi o altri regolamenti applicabili. Le merci possono essere esportate, distrutte o spedite dalla zona nel territorio doganale nell'imballaggio originale o in altro modo. Esse sono soggette ai dazi doganali se sono spedite nel territorio doganale, ma non se sono rispedite verso l'esterno.

ALLEGATO III

Ripartizione tra gli Stati membri

Designazione delle merci	Stati membri	Percentuale
Lamiere e nastri laminati a caldo	Germania	33,06
	Francia	32,98
	Italia	8,81
	Paesi Bassi	19,96
	Belgio	3,75
	Lussemburgo	0,56
	Regno Unito	0,88
	Grecia	—
	Danimarca	—
	Irlanda	—
Lamiere laminate a freddo	Germania	43,29
	Francia	15,98
	Italia	9,60
	Paesi Bassi	16,21
	Belgio	8,99
	Lussemburgo	0,27
	Regno Unito	2,37
	Grecia	3,29
	Danimarca	—
	Irlanda	—
Lamiere grosse	Germania	22,45
	Francia	3,68
	Italia	10,39
	Paesi Bassi	0,92
	Belgio	46,87
	Lussemburgo	—
	Regno Unito	13,93
	Grecia	—
	Danimarca	1,77
	Irlanda	—
Profilati e putrelle	Germania	22,19
	Francia	11,09
	Italia	0,64
	Paesi Bassi	—
	Belgio	24,78
	Lussemburgo	17,79
	Regno Unito	23,51
	Grecia	—
	Danimarca	—
	Irlanda	—
Vergella	Germania	15,63
	Francia	47,85
	Italia	0,01
	Paesi Bassi	1,29
	Belgio	8,44
	Lussemburgo	0,03
	Regno Unito	26,75
	Grecia	—
	Danimarca	—
	Irlanda	—

Designazione delle merci	Stati membri	Percentuale
Barre laminate a caldo	Germania	8,65
	Francia	13,88
	Italia	3,43
	Paesi Bassi	0,30
	Belgio Lussemburgo	24,91
	Regno Unito	48,83
	Grecia	—
	Danimarca	—
	Irlanda	—
Lamiere rivestite	Germania	56,89
	Francia	23,38
	Italia	8,71
	Paesi Bassi	4,16
	Belgio	3,89
	Lussemburgo	0,43
	Regno Unito	2,54
	Grecia	—
	Danimarca	—
	Irlanda	—
Latta	Germania	54,28
	Francia	27,91
	Italia	—
	Paesi Bassi	12,94
	Belgio	4,03
	Lussemburgo	—
	Regno Unito	0,84
	Grecia	—
	Danimarca	—
	Irlanda	—
Rotaie	Germania	58,54
	Francia	14,36
	Italia	—
	Paesi Bassi	—
	Belgio	—
	Lussemburgo	20,77
	Regno Unito	6,33
	Grecia	—
	Danimarca	—
	Irlanda	—
Palancole	Germania	27,6
	Francia	25,1
	Italia	—
	Paesi Bassi	—
	Belgio	—
	Lussemburgo	30,7
	Regno Unito	16,6
	Grecia	—
	Danimarca	—
	Irlanda	—